



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BRESCIA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- Presidente e Relatore
- Giudice
- Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1485/2015
depositato il 21/12/2015

- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 02280201500009867000
IRPEF-ALTRO 2002

contro:
AG. RISCOSSIONE BRESCIA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.
difeso da:

proposto dal ricorrente:

difeso da:
TOFFALI GIOVANNI



PER COPIA CONFORME

[Signature]

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1485/2015

UDIENZA DEL

17/11/2016 ore 09:30

N° 300/2017

PRONUNCIATA IL:


17/11/2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL:

11/05/2017

Il Segretario

[Signature]



[Signature]

FATTO E DIRITTO

ricorre nei confronti di **EQUITALIA NORD SPA** avverso il preavviso di fermo amministrativo di un motoveicolo di sua proprietà in relazione a tre cartelle di pagamento per il complessivo importo di euro 16.309,15, chiedendone l'annullamento per mancanza di motivazione e di allegazione degli atti presupposti, per omessa valida notificazione delle cartelle, per omessa indicazione del responsabile del procedimento, per essere l'autoveicolo indispensabile alla propria attività lavorativa, per omessa legittima sottoscrizione dei relativi ruoli, per decadenza dal potere esattivo.

EQUITALIA NORD SPA si è tempestivamente costituita, deducendo l'inammissibilità del ricorso posto che le cartelle erano state ritualmente notificate al curatore del fallimento della ditta individuale

e contestando nel merito le argomentazioni esposte da controparte.

Il ricorrente, con memoria depositata il 19 ottobre 2016, ha eccepito la tardività della costituzione della convenuta e la conseguente sua decadenza dal diritto a proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio nonché a produrre documenti e a procedere con la chiamata in causa del terzo.

Questa eccezione è fondata: Equitalia ha infatti ricevuto la notifica a mezzo posta del ricorso in data 4 dicembre 2015 e si è costituita presso la segreteria della Commissione in data 16 febbraio 2016, vale a dire oltre il termine di sessanta giorni prescritto dall'art. 23 D.Lgs. vo 546/1992; la stessa è pertanto decaduta dal diritto a produrre documenti (Cass. Sez. V n. 20952/2008), nella specie le cartelle notificate, delle quali conseguentemente non può tenersi conto (altresì rilevando la loro inopponibilità al ricorrente, essendo state notificate solo al curatore fallimentare), con l'ulteriore conseguenza che l'assunto del _____ circa la mancata notifica degli atti presupposti al preavviso di fermo è da ritenere processualmente comprovato.

Il ricorso deve essere quindi accolto, con conseguente condanna della convenuta alla rifusione delle spese di lite al ricorrente come da liquidazione fattane in dispositivo.

P. O. M.

Accoglie il ricorso proposto da _____ nei confronti di **EQUITALIA NORD SPA** e per l'effetto annulla il preavviso di fermo amministrativo impugnato; condanna la convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 2.835,00.

Brescia, 17 novembre 2016

IL PRESIDENTE ESTENSORE

